

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENT

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 40/2024 DEL 16.05.2024

ENJONTA A) TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

NR. 40/2024 DAI 16.05.2024



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 483

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità). Approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme su tutto il territorio provinciale, delle disposizioni contenute negli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis, concernenti l'abitare sociale delle persone con disabilità.

Il giorno **12 Aprile 2024** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) si propone di promuovere e favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave.

La Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità), così come integrata dalla legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8:

- all'art. 9 bis, comma 1, stabilisce che “per favorire la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove interventi specifici rivolti alle persone con disabilità (...) finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (...)”;
- all'art. 9 bis, comma 2, stabilisce che “i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi previsti da questo capo, siano definiti con deliberazione della Giunta provinciale e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:
 - a) qualità di vita;
 - b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
 - c) livello di autodeterminazione.”;
- all'art. 9 ter, comma 1, individua gli interventi per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità e prevede che il progetto di abitare sociale sia “volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte”. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato (...) e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n.768 di data 14 maggio 2021, sono stati approvati i

criteri e le modalità per l'attuazione omogenea e uniforme su tutto il territorio provinciale delle disposizioni contenute negli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis, concernenti l'abitare sociale delle persone con disabilità.

La medesima deliberazione prevedeva un'attività di monitoraggio che è stata svolta dal Servizio Politiche Sociali e dalla quale sono emerse alcune difficoltà applicative della disciplina.

Tenuto conto degli esiti del monitoraggio e della necessità di confronto con gli Enti locali, è stato costituito un gruppo di lavoro a regia provinciale con rappresentanti delle Comunità di Valle/Territori che ha elaborato la proposta di modifica degli allegati alla citata deliberazione.

In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:

- per dare maggiore autonomia agli Enti locali nella definizione dei criteri di accesso e delle tempistiche del procedimento in relazione alla modalità adottata, è stata eliminata l'attribuzione del punteggio per la definizione di idoneità all'attivazione del progetto di abitare sociale;
- gli Enti locali hanno facoltà di individuare la modalità di finanziamento delle istanze scegliendo tra due diverse opzioni: in ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, oppure tenendo conto dei criteri di priorità adottati nella definizione del procedimento amministrativo;
- in seguito all'approvazione dei seguenti Criteri, verranno definite una nuova scheda progettuale ed una nuova scheda budget di progetto;
- per garantire l'autonomia dei territori nella definizione delle modalità di accesso all'intervento, il momento dell'istanza è separato dalla dichiarazione ICEF. La condizione economica, pertanto, è uno degli elementi di valutazione e non determina più l'avvio del procedimento amministrativo;
- per garantire una maggiore equità nella riduzione degli importi in relazione all'incremento della condizione economica, è stato elevato il limite ICEF per l'accesso ai benefici, portandolo da 0,40 a 0,90 e modificato il limite minimo di contributo da 750,00 euro mensili a 250,00 euro mensili.

In merito al finanziamento degli interventi di abitare sociale di cui alla presente deliberazione, le risorse rientrano nel budget assegnato agli Enti locali con gli strumenti di programmazione annuale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);
- vista la Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di disabilità);
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- visti i pareri delle strutture di staff acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta

provinciale n. 6 del 2016;

- visto il parere ai fini dell'intesa del Consiglio delle Autonomie locali del 28 febbraio 2024 espresso con nota del Presidente del Consiglio stesso;

- visto il parere della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale del 25 marzo 2024;

- visti gli atti citati in premessa,

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, recante "Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità) e ss.mm.";
2. di dare atto che i criteri di cui al precedente punto 1 sostituiscono i criteri approvati con la deliberazione della Giunta Provinciale 768/2021
3. di definire l'efficacia del presente provvedimento, per i procedimenti avviati dal mese successivo all'approvazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che i progetti di abitare sociale sono finanziati dagli Enti Locali nell'ambito del budget complessivo destinato alle attività socio assistenziali;
5. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento è possibile adire la competente autorità giurisdizionale nei casi e nei termini previsti dalla legge;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità di attuazione progetti abitare sociale

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato parte integrante

Allegato 1)

Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità) e ss.mm.

Art.1

Finalità

I progetti di abitare sociale di cui l'art. 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (di seguito legge provinciale sulle disabilità) mirano a:

- a) favorire l'indipendenza abitativa e la valorizzazione delle potenziali autonomie delle persone con disabilità promuovendo percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
- b) realizzare processi verso l'autodeterminazione delle persone con disabilità, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine ed evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione nonché favorire, ove possibile, percorsi di deistituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18 e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 9 bis della l.p. 8/2003 e ss.mm.);
- c) sostenere e accompagnare il processo evolutivo di autonomia delle persone con disabilità, garantendo relazioni stabili e significative e/o innescare processi di cambiamento e di crescita garantendo il monitoraggio del percorso e la gestione delle criticità;
- d) accompagnare la persona e la famiglia d'origine affinché acquisiscano consapevolezza e riconoscano l'importanza del processo di autonomia;
- e) rafforzare l'autodeterminazione, l'autonomia e l'inclusione della persona con disabilità, anche attraverso progettualità finalizzate all'inserimento lavorativo;
- f) costruire una rete sociale includente attraverso il lavoro di comunità;
- g) favorire un processo di innovazione della rete dei servizi.

Art. 2

Caratteristiche e contenuti dei progetti di abitare sociale

I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

Il progetto di abitare sociale è inteso come un percorso nel quale la persona con disabilità è protagonista nella costruzione del suo progetto abitativo e di vita autonoma.

I progetti tengono conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie.

I progetti di abitare sociale sono realizzati secondo le modalità previste dagli articoli 14, 22 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali o attraverso interventi di sostegno economico secondo i presenti criteri.

Tali modalità possono integrarsi tra loro al fine della realizzazione dei progetti di abitare sociale.

Gli Enti locali competenti per i progetti di abitare sociale sono le Comunità di Valle e il Territorio Val d'Adige.

Art 3

Requisiti e condizioni per l'attivazione dei progetti di abitare sociale

Possono richiedere l'attivazione di progetti di abitare sociale le persone di norma tra i 18 e i 64 anni, residenti in Provincia di Trento, con invalidità civile riconosciuta nella percentuale non inferiore al 46% e rispetto alle quali vi è una presa in carico del servizio sociale territoriale. I progetti sono rivolti principalmente a persone con disabilità intellettiva e/o fisica per le quali non siano già disponibili risposte abitative del servizio sanitario provinciale.

Art 4

Accesso al progetto di abitare sociale

L'accesso al progetto è subordinato alla presentazione di una domanda da parte della persona con disabilità o da chi la rappresenta ed alla valutazione multidimensionale del servizio sociale territorialmente competente.

La domanda è presentata presso l'ufficio competente in materia di politiche sociali dell'Ente locale in cui risiede la persona con disabilità.

Ferma restando la facoltà degli Enti locali di definire propri intervalli temporali per la presentazione delle domande, gli stessi potranno scegliere di finanziare i progetti secondo una delle due seguenti modalità:

- ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'articolo 7 e di eventuali ulteriori criteri che gli Enti locali vorranno adottare nella definizione del procedimento amministrativo.

Art 5

Soggetti coinvolti e relative competenze

I progetti di abitare sociale coinvolgono:

- a) le persone con disabilità e le loro famiglie, che sono protagoniste del progetto di abitare sociale.
- b) La Provincia, che ha il compito di:
 - realizzare il monitoraggio di cui all'art. 13;
 - relazionare ogni due anni alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sullo stato di attuazione dei presenti criteri;
 - aggiornare/modificare i criteri, i requisiti, le modalità di accesso ai progetti di abitare sociale sulla base delle evidenze del monitoraggio;
 - favorire la collaborazione tra le strutture provinciali competenti potenzialmente interessate dai progetti di abitare sociale (politiche del lavoro, della casa, ecc.).

- c) L'Ente locale, che attraverso l'ufficio competente in materia di politiche sociali, ha il compito di:
- programmare le risorse da destinare ai progetti di abitare sociale;
 - definire la modalità di presentazione dell'istanza ed individuare eventuali criteri ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 7;
 - valutare la situazione ed elaborare, di concerto con gli eventuali altri soggetti coinvolti, i progetti individualizzati ed il budget di progetto secondo un approccio multidisciplinare, che comprenda gli aspetti sociali, lavorativi, sanitari, educativi, le risorse economiche, strumentali, professionali e umane messe in atto;
 - realizzare i progetti di abitare sociale, la cui attuazione non è stata affidata agli enti di cui alla lettera e), anche con funzioni dirette di accompagnamento e tutoraggio ai progetti stessi;
 - collaborare nel reperimento di spazi adeguati per la realizzazione dei progetti;
 - accompagnare e valutare l'esperienza, definendo e ridefinendo gli obiettivi del progetto, coinvolgendo la persona con disabilità e familiari/partner e prevedendo verifiche in itinere per l'introduzione di eventuali azioni migliorative;
 - garantire la sostenibilità dell'esperienza attraverso l'accompagnamento della persona, della famiglia e della rete dei servizi presenti ad individuare azioni sostenibili, anche dal punto di vista economico, che possano garantire continuità nel tempo.
- d) L' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che ha il compito di collaborare, in presenza di bisogni di assistenza socio-sanitaria, nella definizione dei progetti di abitare sociale, anche attraverso l'unità valutativa multidisciplinare (UVM).
- e) I soggetti indicati dall'art. 3, comma 3, lett. d) della l.p. 13/2007, enti del terzo settore autorizzati o accreditati nell'area persone con disabilità, ai sensi degli articoli 19 e 20 della medesima legge, che hanno il compito di:
- collaborare nell'elaborazione dei progetti di abitare sociale;
 - realizzare i progetti di abitare sociale, non attuati direttamente dall'Ente locale, anche con funzioni dirette di accompagnamento e tutoraggio;
 - collaborare ai fini della promozione di iniziative nei confronti delle famiglie per rafforzare la consapevolezza rispetto a percorsi di autonomia e abitare sociale;
 - realizzare percorsi formativi ed educativi per il potenziamento delle abilità sociali per vivere in autonomia;
 - promuovere e facilitare lo sviluppo di reti di prossimità nei territori a supporto dei progetti di abitare sociale, con azioni orientate a promuovere l'inclusione sociale attiva delle persone con disabilità nei contesti di vita.
- f) Gli amministratori di sostegno, i tutori e i curatori, che svolgono le funzioni previste dal proprio ruolo nello sviluppo del progetto di abitare sociale, per la condivisione delle scelte relative alla persona con disabilità e al nucleo di origine.
- g) I volontari, che svolgono la propria attività in maniera individuale o collettiva per il tramite di associazioni costituite che hanno specifici scopi benefici.

La Provincia e gli Enti locali promuovono, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore ed in coordinamento con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, la realizzazione di iniziative informative e formative volte alla sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità.

La Provincia e gli Enti locali provvedono alla realizzazione congiuntamente o disgiuntamente di percorsi di formazione per gli operatori coinvolti nella realizzazione dei progetti di abitare sociale.

Art 6

Valutazione, definizione e verifica dei progetti di abitare sociale

La costruzione del progetto di abitare sociale si articola nelle seguenti fasi:

1. raccolta e valutazione degli elementi utili alla definizione del progetto di abitare sociale, tenuto conto anche dei criteri di priorità di cui all'articolo successivo;
2. definizione del progetto di abitare sociale;
3. definizione del budget di progetto;
4. verifica degli esiti.

Al fine di assicurare uniformità di operato su tutto il territorio provinciale, in tutte le fasi del processo dovranno essere utilizzati gli appositi strumenti di lavoro, "Scheda di progetto di abitare sociale" e "Scheda budget di progetto", approvati con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di disabilità.

Art 7

Fase 1: Valutazione degli elementi utili alla definizione del progetto di abitare sociale

Il Servizio sociale competente, effettua la valutazione multidimensionale con il coinvolgimento della persona con disabilità e/o di un soggetto che ne tutela o cura gli interessi, e con i soggetti formali ed informali a diverso titolo coinvolti nella progettualità.

Se, a seguito della valutazione multidimensionale, emerge la presenza di bisogni sanitari complessi, la valutazione proseguirà attraverso la richiesta di attivazione dell'UVM competente.

Gli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione del progetto di abitare sociale e per l'eventuale definizione, da parte dell'Ente locale dei criteri di accesso al progetto sono:

- **la motivazione della persona con disabilità:** la persona con disabilità è coinvolta in prima persona nelle scelte che la riguardano e quindi viene rilevata la sua motivazione, i suoi desideri e la volontà di attivare il progetto di abitare sociale. Visto il ruolo cruciale svolto dalla famiglia, andrà parallelamente analizzata la motivazione della stessa, approfondendo tutti quegli elementi (aspettative, narrazioni e difficoltà) che fungono da presupposti alla richiesta ed alla buona riuscita del progetto. Per le persone con difficoltà cognitive deve essere garantito in ogni caso il sostegno necessario affinché possano assumere in maniera consapevole la decisione di realizzare un progetto di vita autonoma, con il supporto dei familiari o di chi le rappresenta;
- **il rischio di istituzionalizzazione:** rischio concreto che la persona possa essere inserita in un servizio residenziale, in alternativa ad una permanenza a domicilio. Possono essere considerati fattori di rischio:
 - perdita di autonomia dei caregiver familiari e/o diminuzione del numero dei potenziali componenti che possono prestare sostegno (es.: famiglia

- monogenitoriale, genitori in età avanzata o con patologie, assenza di servizi di sollievo);
 - aumento delle necessità di natura sanitaria (patologie ingravescenti) e diminuzione dell'assistenza erogata (es.: inadeguatezza della cura per quantità e qualità);
 - assenza o fragilità di reti sociali di aiuto;
 - assenza di alternative gestibili dalla famiglia stessa;
- **possibili interventi di deistituzionalizzazione** di persone attualmente inserite in contesti residenziali;
 - **capacità/ condizioni minime che consentano di vivere in progetti di “abitare sociale”**: gli elementi da considerare vanno messi in relazione con la qualità di vita, il benessere ed i desideri della persona e riguardano le sue caratteristiche personali, comportamentali e le sue capacità relazionali. La persona con disabilità deve possedere capacità residue sufficienti al vivere autonomo ed essere in grado di fruire dei servizi.

Laddove fosse prevista la possibilità di coabitazione, la disponibilità e la capacità alla vita in convivenza sono da considerarsi elementi positivi di valutazione.

Ulteriori elementi da considerare nella valutazione sono:

- i bisogni di sostegno della persona: vanno presi in considerazione i bisogni di sostegno relativi alla vita nell'ambiente domestico, nella comunità/territorio, nell'apprendimento, formazione, occupazione, nell'area della salute e sicurezza, nelle attività sociali e bisogni di sostegno non ordinari di tipo medico e comportamentali. La raccolta di questi elementi può essere favorita dall'utilizzo della scheda S.I.S (Support Intensity Scale);
- le risorse personali: capacità relazionali, lavorative, artistiche, manuali, ecc. della persona;
- le risorse familiari/sociali: presenza o meno di familiari, relazioni interpersonali, altre relazioni significative, sistema delle risorse territoriali, dei servizi, della comunità di riferimento della persona;
- il contesto abitativo di provenienza;
- le risorse economiche e patrimoniali nella disponibilità della persona e della sua famiglia;
- età della persona.

Art. 8

Fase 2: definizione e contenuti del progetto di abitare sociale

Il progetto viene definito dal servizio sociale competente con la persona con disabilità e/o suo legale rappresentante, la famiglia e gli altri soggetti della rete coinvolti.

Il progetto di abitare sociale deve contenere, oltre agli elementi di valutazione:

- obiettivi, azioni e tempi di realizzazione, specificando soggetti coinvolti ed indicatori d'esito;
- la descrizione e la quantificazione delle tipologie di intervento attivabili a fronte dei bisogni rilevati;
- gli elementi di valutazione per la verifica degli esiti;
- entrate e uscite relativi al progetto come declinato all'articolo 10 relativo alla definizione del budget di progetto.

Il progetto di abitare sociale può prevedere azioni di supporto ed accompagnamento dei familiari coinvolti.

Il progetto va verificato dal servizio sociale dell'Ente Locale competente almeno ogni 12 mesi e può essere prorogato annualmente, senza limite massimo di proroghe, sulla base della verifica degli esiti in itinere o finale.

Nella definizione del progetto di abitare sociale, viene individuato e indicato nella scheda di progetto, un case manager, che ha funzioni di messa in rete delle risorse e degli interventi, di coordinamento dei processi e di garanzia della continuità della presa in carico.

Art 9

Elementi per la determinazione dell'ammontare del sostegno economico

Alla persona con disabilità che attiva un progetto di abitare sociale può essere concesso ed erogato un sostegno economico, determinato tenendo conto dell'indicatore ICEF calcolato secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato 2 della Deliberazione n. 1558 del 22/09/2017 in materia di Vita Indipendente :

- fino a € 1.500,00 Euro mensili, per la durata del progetto individualizzato, qualora non venga superato un valore ICEF pari a 0,36;
- riduzione lineare fino all'importo di € 250,00 mensili per valori ICEF compresi tra 0,36 e 0,90.

Con valore ICEF superiore a 0,90 il progetto viene attivato senza l'erogazione di alcun sostegno economico. In via straordinaria e motivata, il servizio sociale può decidere di erogare comunque un contributo.

Il sostegno economico riconosciuto ai beneficiari potrà essere erogato su base mensile o semestrale o secondo la tempistica stabilita dall'Ente locale.

E' prevista la possibilità per l'Ente locale di aumentare, nel limite massimo del 50%, l'importo delle risorse economiche riconosciute su base ICEF per coprire spese straordinarie significative altrimenti non sostenibili, nel limite delle risorse disponibili.

È prevista inoltre la possibilità per l'Ente locale di ridurre l'importo delle risorse economiche riconosciute e fino ad un massimo del 50% in caso di:

- convivenza di più persone;
- progetti di abitare sociale che prevedono percorsi di deistituzionalizzazione;
- inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per periodi di sollievo.

Il sostegno economico erogato ai sensi del presente articolo è utilizzato per coprire il costo delle spese ammesse e necessarie per la realizzazione del progetto volto all'abitare sociale ed è incompatibile con l'erogazione di altre risorse pubbliche/private destinate alla copertura delle medesime spese.

Nel caso in cui le spese ammesse, definite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, fossero inferiori al contributo risultante dalla situazione ICEF, il beneficio erogato sarà pari alla somma delle spese ammesse su base mensile.

Il sostegno economico stabilito dal presente articolo concorre a formare il budget di progetto.

Art. 10

Fase 3: definizione del budget di progetto e spese ammesse

Il progetto di abitare sociale è corredato dal budget di progetto che contiene le entrate e le spese ed i soggetti coinvolti in tal senso.

La valutazione della condizione economica viene effettuata in relazione all'ICEF del nucleo familiare del richiedente al momento di presentazione della domanda, e costituisce il riferimento per la determinazione dell'apporto della persona e della famiglia al progetto.

Nel budget, sono prese in considerazione anche le entrate personali utili al sostenimento delle spese ammesse. Le spese ammesse sono esclusivamente quelle riconducibili alla realizzazione dei progetti di abitare sociale: l'alimentazione, l'abitazione, le funzioni di assistenza alla persona con disabilità e/o di affiancamento educativo, di facilitazione all'inserimento nel territorio, gli interventi per lo sviluppo dell'autonomia, anche da un punto di vista lavorativo e altre spese connesse al progetto.

Possono concorrere alla definizione del budget di progetto, anche in forma aggiuntiva rispetto al sostegno economico assegnato alla persona, eventuali altri interventi semi residenziali o domiciliari assicurati dall'ente pubblico.

Le spese ammesse non devono quindi trovare copertura in altri finanziamenti pubblico/privati al fine di evitare un cumulo di benefici a sostegno della medesima e specifica spesa.

Art. 11

Fase 4: verifica annuale

In questa fase il servizio sociale competente, con la persona con disabilità e/o il suo legale rappresentante, la famiglia ed i soggetti coinvolti, valuta con cadenza almeno annuale gli esiti in termini di qualità della vita sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Il progetto di abitare sociale potrà essere rimodulato sulla base degli esiti o dell'eventuale mutamento della situazione complessiva e dei relativi bisogni.

Nell'ambito della valutazione, vengono effettuate anche le verifiche sulla congruità del budget e sugli eventuali recuperi di risorse in esubero. Al fine di tale valutazione, il soggetto è tenuto a rendicontare le spese sostenute a valere sul progetto finanziato. Nel corso dell'anno potranno essere previste al massimo quattro rendicontazioni.

Art. 12

Incompatibilità

Il progetto di abitare sociale è incompatibile con il seguente intervento, che deve essere valutato in sede di definizione del progetto:

- inserimento definitivo in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie ad esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero e dei casi in cui vi sia un progetto di abitare sociale che prevede un percorso di deistituzionalizzazione;

Il sostegno economico di cui all'art. 9 dei presenti criteri è incompatibile con le seguenti prestazioni:

- sussidio economico per l'assistenza e la cura al domicilio di persone non autosufficienti di cui alla L.P. n. 6/1998;
- assegno di cura di cui all'articolo 10 della L.P. n. 15/2012;

Le persone che già beneficiano degli interventi e delle prestazioni citate possono presentare domanda per l'accesso al progetto di abitare sociale. L'accesso al progetto e l'eventuale riconoscimento del sostegno economico di cui all'art. 9 dei presenti criteri sono subordinati alla presentazione di formale dichiarazione di rinuncia alla fruizione di tali interventi o prestazioni.

L'inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per periodi di sollievo comporta la sospensione della realizzazione del progetto di abitare sociale per la durata del sollievo e la possibile riduzione dell'ammontare delle risorse economiche riconosciute ai sensi dell'art. 9 secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo.

Art. 13

Monitoraggio e relazione sull'attuazione dei progetti di abitare sociale

La Provincia, ai sensi dell'art. 9 sexies della legge provinciale sulla disabilità, elabora ogni due anni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai progetti di abitare sociale. La relazione è elaborata sulla base delle evidenze risultanti dal monitoraggio che viene effettuato ogni tre anni dalla Provincia, per il tramite della struttura competente, in collaborazione con gli Enti locali e con il coinvolgimento dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, al fine di valutare la qualità degli interventi e i processi messi in campo.

Il monitoraggio ha in particolare le seguenti finalità:

- identificare le buone pratiche riproducibili nel territorio;
- formulare osservazioni e proposte al fine di adeguare i criteri agli esiti del monitoraggio;
- fornire elementi utili per la programmazione.

Le modalità del monitoraggio saranno condivise con il Tavolo provinciale delle disabilità e svolte compatibilmente con le indicazioni del programma sociale provinciale sulla valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

Copia valida che l'originale, sun papier senza bol per
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 17 maggio 2024